



Assessorato Attività Economiche e Produttive

DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO

(art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)

SANZIONI E NORME FINALI

Assessore al Ramo
Paolo Foresio

Funzionari responsabili

- Adriano Migali
- Lucio Stefanelli

Progettisti CAT Concommercio Lecce e CAT Confesercenti Lecce

- Alessandro Corina
- Federico Pastore
- Salvatore Sanghez



Sommario

SANZIONI E NORME FINALI.....	3
------------------------------	---



SANZIONI E NORME FINALI

Art. 1

Competenza della vigilanza e dei provvedimenti sanzionatori

1. La competenza per le violazioni delle disposizioni di cui alla L.R. 24/2015 e del presente Documento Strategico del Commercio fa capo al Comune di Lecce. Allo stesso Comune pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze di ingiunzioni di pagamento.
2. Il Comune di Lecce è competente alla vigilanza e al provvedimento sanzionatorio di cui all'articolo 180 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (*Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n.773 delle leggi di pubblica sicurezza*).
3. Chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, le forme speciali di vendita, l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, di somministrazione di alimenti e bevande, la distribuzione di carburanti e di commercio su aree pubbliche senza autorizzazione o altro titolo abilitativo previsto, ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 5 della L.R. 24/2015 e s.m.i. (così come definiti dall'articolo 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59 *Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e successive modificazioni*), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusura immediata dell'esercizio.



4. Nel caso di operatori su aree pubbliche la chiusura è integrata dal sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e alla successiva confisca delle stesse, nonché degli automezzi usati dai sanzionati, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n.689 (Modifiche al sistema penale).
5. Per i distributori di carburante a uso pubblico, il Comune dispone inoltre la rimozione delle attrezzature e il ripristino dei luoghi con spese a carico dei trasgressori.
6. Le violazioni alle prescrizioni della L.R. 24/2015 e al presente Documento Strategico del Commercio, diverse da quelle considerate ai commi 3, 4 e 5, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
7. In caso di particolare gravità o di recidiva, la competente autorità comunale dispone, altresì, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a tre e non superiore a venti giorni lavorativi. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
8. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande possono essere sospese anche quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti.



9. L'attività è sospesa fino a tre giorni, nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative decise dal Comune di Lecce per la tutela degli abitati delle aree limitrofe.

10. Per accertati motivi di pubblico interesse o per evidenti ragioni di sicurezza, il Comune può disporre la sospensione dell'impianto di distribuzione di carburanti su strada.

11. Qualora la fattispecie di cui ai commi 3 e 7 avvengano in un esercizio di somministrazione, si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del R.D. 773/1931 (*Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*).

Art. 2

Sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni

1. Il titolare può sospendere volontariamente la propria attività dandone comunicazione al Comune, fino al periodo massimo di un anno, salvo proroga del termine in caso di comprovata necessità e motivata richiesta dell'interessato.

2. L'autorizzazione all'esercizio di attività commerciale è revocata:

a) qualora il titolare:

- chiuda volontariamente l'attività;
- non avvii l'attività entro sei mesi dalla data del rilascio del titolo (periodo esteso a un anno per le medie strutture di vendita)
- non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;



- sospenda l'attività per un periodo superiore al massimo previsto al comma 1;
 - in possesso di autorizzazione su aree pubbliche di tipo A, non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a 1/3 delle giornate previste per ciascun anno solare, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati dall'interessato;
 - rifornisca da un impianto marino il carburante a veicoli stradali;
 - rifornisca da un impianto a uso privato il carburante a terzi;
- b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse;
- c) qualora l'impianto di distribuzione di carburante non risulti adeguabile a seguito di verifica di compatibilità da parte del Comune.

Art. 3

Provvedimenti sanzionatori da parte della Regione Puglia

1. La regione può richiedere al Comune la chiusura di un esercizio non in possesso dell'autorizzazione per grande struttura di vendita ovvero la revoca dell'autorizzazione rilasciata in maniera non conforme alla presente legge.
2. In caso di mancata attuazione, la Regione decorsi novanta giorni dalla data della richiesta, nomina a carico del Comune inadempiente un commissario ad acta per l'attuazione dei necessari provvedimenti.



3. Il Comune di Lecce, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento conseguente.